

Quesito 20

Rif. Q20/2019

Quesito:

Si chiede di conoscere se, in caso di stabilimento ubicato in area portuale,

- 1. il D. Lgs. n. 105/2015 si applichi a tutte le aree ad uso esclusivo dello stabilimento stesso, ivi comprese banchine e specchi d'acqua, che non risulterebbero strettamente interne ad esso, e***
- 2. se, in caso affermativo, l'analisi di sicurezza debba estendersi anche ad eventuali eventi a bordo delle navi all'interno delle suddette aree.***

Presentazione/argomentazione della problematica:

E' stato posto il quesito se in uno stabilimento, ubicato in area portuale ed esercitante attività di deposito, richiedente la concessione di uso esclusivo della banchina e dello spazio acqueo antistante, le suddette aree in concessione siano soggette o meno all'applicazione del D.Lgs. 105/2015, anche nel caso in cui non siano di fatto sotto il controllo del Gestore. Viene richiesto inoltre se l'analisi di sicurezza debba estendersi anche ad eventuali eventi a bordo delle navi all'interno della suddetta area.

Con riferimento allo specchio d'acqua antistante la banchina, se lo stesso, per quanto ad "uso esclusivo" dello stabilimento, è interessato per le sole manovre di avvicinamento, allontanamento, accosto, ormeggio, disormeggio della nave, non si ritiene applicabile il D.Lgs. 105/2015, risultando le navi soggette a specifiche normative di settore, connesse al Codice della navigazione, secondo il quale il Comandante della nave è responsabile della sicurezza della stessa e, in area portuale, ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni impartite dall'Autorità Competente per la gestione della stessa area portuale.

Per le attività di trasferimento di sostanze pericolose dalla nave agli impianti o viceversa, con necessario aggancio/sgancio di condotte di trasporto, il Comandante resta responsabile di quanto accade a bordo della nave mentre chi gestisce le attività in banchina è responsabile per quanto accade a terra.

I due responsabili, a bordo e a terra, metteranno in atto quanto previsto dalle procedure di trasferimento delle sostanze pericolose e da qualsiasi altra procedura emessa dall'Autorità Competente per la gestione dell'area portuale per le operazioni e lo stazionamento in banchina.

Per quanto riguarda le banchine e/o le condotte per il trasferimento delle sostanze, al fine di definire gli obblighi del Gestore è necessario distinguere se le stesse siano sotto il suo controllo ovvero siano gestite da altro soggetto.

Nel primo caso, le suddette aree devono essere considerate a tutti gli effetti come facenti parte dello stabilimento, alla luce della definizione di "stabilimento" di cui all'art.3, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 105/2015.

In particolare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.lgs 105/2015, è definita come "stabilimento", *"tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse...[omissis]"*;

- è definito “impianto”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera h) del D.lgs 105/2015, “un’unità tecnica all’interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le sostanze pericolose; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l’impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto”;

gli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 105/2015 dovranno essere applicati anche alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi attraccate a banchine/pontili/moli, in quanto questi ultimi rappresentano infrastrutture necessarie per il funzionamento degli impianti e, conseguentemente, dello stabilimento.

Alla luce di ciò si ritiene che l’analisi di sicurezza debba estendersi anche a possibili eventi connessi alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi/natanti, una volta che questi ultimi siano attraccati a banchine/pontili/moli (es. rottura/distacco braccio di carico della condotta di sostanza pericolosa da/per gli impianti dello stabilimento).

Nel secondo caso il Gestore dello stabilimento è responsabile del trasferimento di sostanze pericolose per il solo invio o ricezione delle stesse, non essendo responsabile né delle operazioni effettuate in banchina né della linea di trasferimento. In tal caso si configura la fattispecie prevista all’art. 2, comma 2, lettera c), del D.lgs. 105/2015, ove si dispone che il citato decreto non si applica:

“[omissis]...al trasporto di sostanze pericolose e al deposito temporaneo intermedio direttamente connesso, su strada, per ferrovia, per idrovia interna e marittima o per via aerea, comprese le attività di carico e scarico e il trasferimento intermodale presso le banchine, i moli o gli scali ferroviari di smistamento e terminali, al di fuori degli stabilimenti...[omissis]”.

Risposta:

Il D.Lgs. 105/2015, alla luce di quanto esplicitato agli art. 3, comma 1, lettere a) e h) e art. 2 comma 2, lettera c), nel caso in questione va applicato alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta attraccate a eventuali banchine/pontili/moli, se questi ultimi sono sotto il controllo del gestore dello stabilimento.

In tale caso l’analisi di sicurezza va estesa anche a possibili eventi connessi alle attività di trasferimento di sostanze pericolose da/per le navi, una volta che questi ultimi siano attraccati a banchine/pontili/moli.

Non va invece applicato il D.Lgs. 105/2015 allo specchio d’acqua antistante tali infrastrutture, per il quale sono applicabili specifiche normative di settore, connesse al Codice della navigazione, ed eventuali disposizioni impartite dall’Autorità Competente per la gestione dell’area portuale.